



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

(emanato con D.R. n.142 del 26.2.2013; modificato con D.R. n. 452 del 14.4.2014; con D.R. n. 1308 del 1.10.2014, con D.R. n. 1300 del 16.9.2016 e con D.R. n. 325 del 1.2.2018)

Titolo 1 **Norme generali**

Pag.

| | |
|---------------------------------|---|
| Art. 1 – Ambito di applicazione | 2 |
| Art. 2 – Richieste di posti | 2 |

Titolo 2 **Chiamata all'esito di procedura di selezione, ex art. 18, comma 1, L. n. 240 del 2010**

| | |
|--|---|
| Art. 3 – Procedura di selezione | 3 |
| Art. 4 – Commissione di valutazione | 4 |
| Art. 5 – Ammissibilità dei candidati | 5 |
| Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione | 6 |
| Art. 7 – Termine del procedimento | 6 |
| Art. 8 – Chiamata del candidato | 7 |

Titolo 3 **Chiamata all'esito di procedura di selezione, ex art. 24, commi 5 e 6, L. n. 240 del 2010**

| | |
|--|---|
| Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura di valutazione ex art. 24, comma 5 | 7 |
| Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di valutazione ex art. 24, comma 6 | 9 |

Titolo 4 **Norma finale**

| | |
|---|----|
| Art. 11 – Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento | 10 |
|---|----|

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia



Titolo 1
Norme generali

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della L. 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e disciplina la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, ex artt. 18 e 24, commi 5 e 6, L. 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 1, comma 9, L. 4 novembre 2005, n. 230, in conformità con le Linee Guida e gli Obiettivi di sistema di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 15 ottobre 2013, n. 827.

Art.2 - Richieste di posti

1. L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara con determinazioni assunte dagli Organi di Governo competenti conformemente a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e di cui all'art. 1ter, D. L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 5, comma 4, lett. d); 18, comma 2 e 24, comma 6, L. n. 240 del 2010, provvede alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nell'Ateneo.

2. La programmazione deve tenere conto delle disposizioni ministeriali relative alla definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione degli Atenei e della necessità di ottimizzare le dimensioni del corpo docente, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'offerta formativa, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi di studio, nonché al fine di potenziare la ricerca scientifica dell'Università ed il suo inserimento nella comunità scientifica internazionale.

3. Nell'ambito della programmazione triennale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni per l'importo di cui all'art. 18, comma 3, L. n. 240 del 2010. Tali soggetti devono corrispondere l'importo pari al costo di almeno un'annualità e presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

5. In relazione alle esigenze di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca di loro competenza, i Dipartimenti formulano le richieste di posti di prima e seconda fascia, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tali richieste sono deliberate dai Dipartimenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di



professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.

6. Le delibere di cui al comma 5 devono indicare:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale e, nel caso in cui si intenda specificare un profilo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), L. n.240 del 2010, uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) la sede di servizio;
- d) le specifiche funzioni che il professore deve svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico e i diritti e doveri che ne conseguono;
- e) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- f) gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel caso di cui all'art. 24, comma 5, L. n.240 del 2010.

7. Le delibere dei Dipartimenti specificano, inoltre, la modalità di copertura richiesta, con indicazione delle motivazioni che giustificano la scelta. Le modalità di copertura sono:

- chiamata all'esito della procedura ex art. 18, comma 1, L. n. 240 del 2010;
- chiamata all'esito della procedura ex art. 24, commi 5 o 6, L. n. 240 del 2010;
- chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, L. 4 novembre 2005, n.230 e successive modificazioni.

8. Ai fini della procedura di selezione, i Dipartimenti possono indicare:

- un numero massimo di pubblicazioni, in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all' art. 16, comma 3, lettera b), L. n.240 del 2010;
- gli eventuali elementi di qualificazione scientifica e didattica ritenuti necessari per il posto messo a bando;
- le competenze linguistiche correlate alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

9. Nel caso di richiesta di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, lo svolgimento della stessa avviene nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Ateneo.

10. La richiesta di posti viene sottoposta dal Senato Accademico, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri obbligatori dei Dipartimenti ai quali afferiscono professori del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione e di fascia pari o superiore a quella oggetto della richiesta, nonché della(e) Scuola(e) cui appartiene il Dipartimento che ha formulato la richiesta, ove costituita(e).

11. Il Consiglio delibera sentito il Nucleo di Valutazione, a norma dell'art. 27 dello Statuto.

Titolo 2

Chiamata all'esito di procedura di selezione ex art.18, comma 1, L. n.240 del 2010

Art.3 - Procedura di selezione



1. Per la copertura di posti mediante la procedura di selezione di cui al presente titolo viene emanato un bando da parte del Rettore, da pubblicarsi sul sito dell'Ateneo, nonché sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea e con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il bando contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il numero di posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene chiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale e, nel caso in cui si intenda specificare un profilo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), L. n. 240 del 2010, uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) la sede di servizio;
 - e) le specifiche funzioni in ambito scientifico e didattico che il professore deve svolgere e i diritti e doveri che ne conseguono;
 - f) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - h) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà presentare, in ogni caso non inferiore a dodici, nel rispetto del limite stabilito dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 16, comma 3, lett. b), L. n. 240 del 2010;
 - j) gli eventuali elementi di qualificazione scientifica e didattica ritenuti necessari per il posto messo a bando, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - k) le eventuali competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
 - l) l'eventuale indicazione che la procedura è riservata a soggetti esterni all'università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010.
 - m) il termine e le modalità di presentazione della domanda. Tale termine non sarà, di norma, inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo al predetto bando e, solo in casi di particolare urgenza, potrà essere ridotto a ventuno giorni;
 - n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, l'indicazione che lo svolgimento della stessa avviene nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Ateneo.

Art.4 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione viene nominata con decreto del Rettore su deliberazione del Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione, assunta con la maggioranza indicata dall'art. 2, comma 5, del presente Regolamento.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente, se appartenenti a istituzioni universitarie non italiane, del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, in possesso dei requisiti richiesti dal comma 3 del presente articolo, di cui due esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Il



componente interno all'Ateneo può appartenere al macrosettore concorsuale che ricomprende il settore oggetto della selezione qualora nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara non siano disponibili professori di prima fascia del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, ovvero in caso di motivata necessità. In mancanza, la totalità dei componenti della Commissione di valutazione è costituita da professori di prima fascia esterni all'Ateneo del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

3. Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; tale condizione si considera soddisfatta ove il professore risulti incluso nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti dal Miur per la partecipazione a detta Commissione¹. Uno dei componenti esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale può essere scelto tra studiosi attivi in Università o in Centri di ricerca di un Paese OCSE. In nessun caso possono far parte della Commissione i professori che abbiano conseguito valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, L. n. 240 del 2010. Il Nucleo di Valutazione controlla il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

4. La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

6. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7. La composizione della Commissione è pubblicata sul sito Internet di Ateneo. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione da parte di candidati. Decorso il termine per eventuali istanze di ricusazione, ovvero a conclusione del procedimento di ricusazione, la Commissione, entro i successivi quarantacinque giorni, procederà al suo insediamento, pena lo scioglimento.

Art.5 - Ammissibilità dei candidati

1. Alle procedure di selezione possono essere ammessi:

a) studiosi che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16, L. n. 240 del 2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ex D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35 e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

¹ Trattasi dei requisiti di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), L. n. 240 del 2010 e precisati nei Decreti attuativi concernenti il conferimento dell'ASN, relativamente alla qualificazione degli aspiranti commissari.



- b) studiosi che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della L. n. 210 del 1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, a norma dell'art. 29, comma 8, L. 240 del 2010;
 - c) professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), L. 240 del 2010, ex D. L. n. 5 del 2012;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente negli ultimi tre anni ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art.6 - Modalità di svolgimento della selezione

1. La valutazione comparativa dei candidati è finalizzata alla individuazione del candidato o dei candidati, in caso di più posti, maggiormente qualificati a svolgere le specifiche funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando ed è effettuata, in relazione al rispettivo stato giuridico ed al posto da ricoprire di prima o di seconda fascia, sulla base della valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta e, per le discipline per le quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale con l'Ateneo, dell'esperienza professionale posseduta.
2. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, predetermina i criteri di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di valutazione fissati dal bando e degli eventuali elementi di qualificazione scientifica e didattica ritenuti necessari per il posto messo a bando, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento. Successivamente, la Commissione provvede alla dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi con i candidati.
3. I criteri adottati sono pubblicati sul sito Internet di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
4. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula la graduatoria dei candidati.

Art.7 - Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro novanta giorni dal suo insediamento ex art. 4, comma 7, del presente Regolamento. Il predetto termine può subire interruzioni nei casi di dimissioni, decadenze, cessazioni o incompatibilità di membri della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a



sciogliere la Commissione ed a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su indicazione del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto.

3. Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame.

4. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Art.8 - Chiamata del candidato

1. Entro due mesi dall'approvazione degli atti della procedura, il Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, delibera la proposta di chiamata del candidato maggiormente qualificato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia.

2. Se il Dipartimento non delibera la proposta di chiamata entro il termine indicato dal primo comma, esso non può avanzare, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, richiesta di copertura di un posto per la medesima fascia e il settore concorsuale o i settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

3. Il Senato Accademico sottopone la proposta di chiamata, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Il candidato selezionato presenta domanda di afferenza al Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Le previsioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. n. 230 del 2005 e successive modifiche.

Titolo 3

Chiamata all'esito di procedura valutativa, ex art.24, commi 5 e 6, L. n.240 del 2010

Art.9 - Modalità di svolgimento della procedura di valutazione, ex art.24, comma 5

1. In conformità a quanto disposto all'art. 24, comma 5, L. n. 240 del 2010 e dell'art. 2 del presente Regolamento, i Dipartimenti indicano nella delibera di cui all'art. 2, comma 5, i candidati da sottoporre a valutazione per la chiamata a professore associato di ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240 del 2010, che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale, ex art. 16 L. n. 240 del 2010 e formulano la relativa richiesta, che il Senato Accademico sottopone, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 10, del presente Regolamento.

1 bis. La delibera dovrà contenere:



- la richiesta relativa a ciascun candidato da sottoporre a valutazione per la chiamata a professore associato corredata di dati necessari per la compilazione dell'allegato al bando di indizione previsto dall'art. 3 del presente Regolamento;
- attestazione del conseguimento da parte dei ricercatori dell'abilitazione scientifica nazionale in corso di validità, per il settore concorsuale indicato in delibera;
- la valutazione in merito alle attività didattiche e di ricerca condotte dai ricercatori con indicazione della produzione scientifica resa nel triennio di ricerca;
- attestazione del raggiungimento degli obiettivi richiesti dal Dipartimento in sede di attivazione della procedura di selezione per il posto da ricercatore di tipo B;
- richiesta di indizione della procedura valutativa.

Trattandosi di procedura di tipo meramente valutativa come prescritto dall'art. 18 della L. 240/2010, sulla scorta della verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati in sede di attivazione della procedura concorsuale, nonché dei criteri generali stabiliti in sede nazionale di cui al D.M. 344/2011, il Dipartimento avrà cura di proporre anche i componenti della Commissione di valutazione con delibera che dia atto che la stessa è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Il Dipartimento nella medesima delibera potrà formulare:

- la proposta della chiamata del candidato nel ruolo di Associato in via subordinata all'esito positivo della valutazione condotta dalla Commissione al termine del contratto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di 1^a e di 2^a fascia;
- la proposta di afferenza dell'Associato chiamato al Dipartimento stesso, avendo cura di acquisire in tal senso anche l'istanza del ricercatore, subordinata all'esito positivo della valutazione.

2. La valutazione del candidato viene effettuata da una Commissione nominata e operante ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 5, comma 2 e 6, escluso il comma 4, e 7 del presente Regolamento.

2 bis. La valutazione avrà ad oggetto in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 344/2011 le attività didattiche e di ricerca condotte dai ricercatori con indicazione della produzione scientifica resa nel triennio di ricerca, con particolare riferimento alle attività di didattica, di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e all'attività che il ricercatore abbia svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto l'accesso al contratto di cui all'art. 24, co 3, lett.b) della L. 240/2010. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, L. 240 del 2010.

2 ter. La valutazione da parte della Commissione sull'attività svolta dal ricercatore nel triennio avrà luogo in base a standard qualitativi deliberati dal Dipartimento in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del D.M. 344/2011. Nel caso poi di procedure che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, andranno definiti anche gli standard di valutazione relativi a



detta attività. Il Dipartimento, inoltre, dovrà stabilire, in riferimento agli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione, i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure nell'ambito dei minimi e massimi di seguito indicati:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 0 e 15;
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

La somma dei punteggi assegnati dalla Commissione per ciascuna attività come sopra descritta, dovrà dare un numero pari a cento. Il Dipartimento, nella medesima delibera, dovrà stabilire il limite minimo utile ai fini della positiva valutazione del candidato. La formulazione della proposta della chiamata del candidato nel ruolo di Associato da parte del Dipartimento, subordinata all'esito positivo della valutazione condotta dalla Commissione al termine del contratto del ricercatore, dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

2 quater. I bandi di indizione della procedura valutativa possono prevedere un termine di giorni venti per la presentazione delle domande da parte dei candidati ricercatori.

2 quinquies. Trattandosi di procedura meramente valutativa, con unico candidato, nei bandi di indizione potrà essere prevista la possibilità della rinuncia ai termini nel caso di eventuale riacusazione dei Commissari.

3. Nei limiti di legge vigenti, l'Università può utilizzare per tale modalità di reclutamento le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo nell'ambito della programmazione triennale.

Art.10 - Modalità di svolgimento della procedura di valutazione, ex art. 24, comma 6

1. In conformità a quanto disposto all'art. 24, comma 6, L. n. 240 del 2010 e dell'art. 2 del presente Regolamento, i Dipartimenti possono formulare richieste per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale, ex art. 16 L. n. 240 del 2010. Il Senato Accademico sottopone la proposta di chiamata, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 10, del presente Regolamento.

2. Tale modalità di reclutamento ha carattere transitorio e trova applicazione fino al 31 dicembre 2017, data entro la quale l'Ateneo potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo nell'ambito della programmazione triennale.

3. La valutazione del candidato viene effettuata da una Commissione nominata e operante ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Qualora la procedura valutativa sia utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia, i componenti della Commissione sono scelti secondo le modalità previste per la procedura di selezione per professore di seconda fascia, a norma del



richiamato art. 4. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 5 e 6, escluso il comma 5, e 7 del presente Regolamento.

4. Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti richiesti nella delibera di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la valutazione comparativa dei candidati stessi, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 5 e la chiamata ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, nei limiti di compatibilità.

Titolo 4 **Norma finale**

Art.11 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. Al Regolamento è data adeguata forma di pubblicità, rendendolo costantemente disponibile su apposita pagina *web* del sito di Ateneo.